



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.11

**OGGETTO: IUC: Imposta municipale propria anno 2015. Provvedimenti.**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Panizzari Francesca - Sindaco	Sì
2. Beria Paolo - Consigliere	Sì
3. Calvi Andrea - Consigliere	Sì
4. Compagnoni Mauro - Consigliere	Sì
5. Daffra Clemente - Consigliere	Sì
6. Fiamberti Alessandro - Consigliere	Sì
7. Filippo Manuela - Consigliere	Sì
8. Gastaldi Luisella - Consigliere	Sì
9. Gorini Alice - Consigliere	Sì
10. Rapalli Maria Angela - Consigliere	Sì
11. Vercesi Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. SOLA GERARDO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PANIZZARI FRANCESCA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IUC: Imposta municipale propria anno 2015. Provvedimenti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- L'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- L'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- **Gli** articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- **Il** decreto del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali;

### **RICHIAMATO:**

**IN** tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

### **VISTI:**

- L'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”), modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'articolo 4, comma 5 *bis* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'articolo 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- **Il** D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- **Il** decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

### **CONSIDERATO:**

**CHE**, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO:**

**CHE**, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, l'Imposta municipale propria (IMU), risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione in sede regolamentare del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 della L. 24 dicembre 2012, n. 228;

**CONSIDERATO QUINDI:**

**CHE** nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;

**CONSIDERATO TUTTAVIA:**

- ❑ **CHE** l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015"), con il quale è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille), prevede, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;
- ❑ **CHE**, con l'art. 1, comma 1 decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**RITENUTO:**

**NELLE** more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter, quindi, procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO PERTANTO:**

**DI** non incrementare per l'anno 2015 le aliquote già applicate ai fini IMU e di prevedere un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00, nella misura in cui entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta, il contribuente presenti idonea dichiarazione comprovante la situazione dichiarata, corredata da scrittura privata registrata;

**VISTI:**

- **IL** Regolamento comunale in materia di IUC, adottato con deliberazione di Consiglio comunale 09 aprile 2014, n. 3;
- **LA** deliberazione del Consiglio 09 aprile 2014, n. 4, ad oggetto "IMU: Imposta Municipale Propria anno 2014. Provvedimenti";

**RICHIAMATI:**

- **LA** deliberazione di Giunta 11 maggio 2015, n. 23 ad oggetto "Indicazioni IUC e Addizionale comunale all'IRPEF: determinazioni delle aliquote per l'anno 2015. Atto di indirizzo".
- **IL** vigente Statuto comunale;

**COSTATATO:**

**CHE** l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative vigenti, tra le competenze del consiglio comunale;

**VISTO** l'allegato parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**CON** voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

- 1) **DI** non incrementare, per l'anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta municipale propria (IMU), confermando, quindi, quelle già in vigore nell'anno 2014, come segue:

abitazione principale e relative pertinenze	4	per mille
terreni	7,60	per mille
aree fabbricabili	7,60	per mille
fabbricati cat. C1, C3, C4, fabbricati cat. B	7,60	per mille
fabbricati cat. D, esclusi D10	7,60	per mille
tutte le altre fattispecie	8,60	per mille

- 2) **DI** confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- 3) **Di** prevedere un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per una sola unità immobiliare e relative pertinenze, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,

concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, limitatamente all'unità immobiliare con rendita risultante in catasto inferiore o uguale a € 500,00 (considerando abitazione e pertinenza), nella misura in cui entro il termine per il pagamento del saldo dell'imposta, il contribuente presenti idonea dichiarazione comprovante la situazione dichiarata, corredata da scrittura privata registrata.

*SUCCESSIVAMENTE,*

**STANTE** l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) DI** dichiarare altresì il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
PANIZZARI FRANCESCA

---

Il Segretario Comunale  
Dott. SOLA GERARDO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

n. 118 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Canneto Pavese, lì 05/06/2015

Il Responsabile del Servizio  
Casella Maria Rosa

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data 28-mag-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
Dott. SOLA GERARDO



# Comune di Canneto Pavese

PROVINCIA DI PV

---

## Delibera Consiglio Comunale N.11 del 28/05/2015

**OGGETTO: IUC: Imposta municipale propria anno 2015. Provvedimenti.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono in data 28/05/2015 ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
CONTABILE	Favorevole	Casella Maria Rosa	
TECNICO - Finanziario	Favorevole	Casella Maria Rosa	